

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 dicembre 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 19 novembre 2014.

Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*. (14A09715) Pag. 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 novembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09725) Pag. 2

DECRETO 1° dicembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09718) Pag. 3

DECRETO 1° dicembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09726) Pag. 4

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2014.

Iscrizione della denominazione «Pecorino Crotonese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (14A09695) Pag. 5



DECRETO 9 dicembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (14A09696) Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 15 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 31628). (14A09762) Pag. 11

DECRETO 16 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa. (Decreto n. 31851). (14A09764) Pag. 12

DECRETO 16 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. (Decreto n. 31844). (14A09765) Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Asmaflu», «Claxon», «Ketalgescic», «Maxivanil» e «Trepidano». (14A09527) Pag. 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lam-bdaxel». (14A09528) Pag. 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Deca Durabolin», «Gracial» e «Sustanon». (14A09529) Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Fosfato Biemmeffarma». (14A09530) Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Atorvastatina Tecnigen» e «Riseditronato Tecnigen». (14A09531) Pag. 16

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Urofes» con conseguente modifica stampati. (14A09532) Pag. 17

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Pensa» con conseguente modifica stampati. (14A09533) Pag. 17

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Niuliva» con conseguente modifica stampati. (14A09534) Pag. 17

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vigamox» con conseguente modifica stampati. (14A09535) Pag. 18

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropivacaina Molteni» con conseguente modifica stampati. (14A09536) Pag. 18

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ubilite» con conseguente modifica stampati. (14A09537) Pag. 18

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Betaistina Mylan Generics» con conseguente modifica stampati. (14A09538) Pag. 19

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Metformina Mylan Generics» con conseguente modifica stampati. (14A09539) Pag. 19

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pramigen» con conseguente modifica stampati. (14A09540) Pag. 20

Ente nazionale per l'aviazione civile

Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO. (14A09697) Pag. 20

Regolamento in materia di attestato alla formazione in materia di sicurezza (AFS). (14A09698) Pag. 21

Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. (14A09699) Pag. 21



Regolamento per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo. (14A09700)	Pag. 21	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox PT 25, 25mg/ml», soluzione per uso in acqua di bevanda per polli da carne e tacchini. (14A09706)	Pag. 24
Regolamento di affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale. (14A09701)	Pag. 21	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario. (14A09707)	Pag. 25
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% DOX-AL», 200g/kg polvere idrosolubile per uso in acqua da bere, per vitelli da latte, suini fino a sei mesi di età, polli da carne. (14A09708)	Pag. 25
Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (14A09731)	Pag. 21	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Curacef Duo, 50 mg/ml/ 150 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini». (14A09709)	Pag. 25
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Ministero dello sviluppo economico	
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Veracruz (Messico). (14A09691) .	Pag. 21	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Axeverar S.r.l.», in Verona. (14A09717)	Pag. 26
Limitazione delle funzioni dei titolari del Vice Consolato onorario in Zarate (Argentina). (14A09692) .	Pag. 22	Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese. (14A09727)	Pag. 26
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Nouakchott (Mauritania). (14A09693)	Pag. 22		
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Norimberga (Germania). (14A09694)	Pag. 23		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95	
Istanze di individuazione come associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. (14A09716)	Pag. 23	Agenzia delle entrate	
Ministero della salute		Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (14A09601)	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Tri-Act» soluzione spot-on per cani di 2-5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-40 kg, 40-60 kg. (14A09705)	Pag. 23		





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2014.

Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 e ss.mm.;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con il quale è stato istituito il Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004, recante "Norme per la profilassi dell'*Aethina tumida* e del *Tropilaelaps spp*" che ha disposto che "All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps spp*";

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2008, recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183" ed, in particolare, l'art. 10 "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali";

Rilevato che in data 12 settembre 2014 il Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha confermato, per la prima volta sul territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero *Aethina Tumida* in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 18842 del 12 settembre 2014 con la quale, tra le misure disposte, è stata prevista la distruzione degli apiari nei quali è stata rilevata l'infestazione da *Aethina tumida*;

Considerato che la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto, tra l'altro, nel caso di rilevamento di adulti o di stadi larvali di *Aethina tumida*, la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 20069 del 1 ottobre 2014 con la quale è stato disposto un Protocollo per il controllo ufficiale degli alveari al fine di stabilire l'eventuale infestazione da *Aethina tumida* su tutto il territorio nazionale, nonché sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione di un piano di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23341 del 7 novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte del Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di presenza di *Aethina tumida* in Provincia di Siracusa, è stata disposta la distruzione dell'apiario infestato e l'esecuzione delle attività di sorveglianza nelle aree circostanti;

Rilevato che allo stato attuale, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione nonché della disponibilità di misure alternative di contenimento, l'unico mezzo per contrastare la diffusione della infestazione, e quindi perseguirne l'eradicazione, è la distruzione degli apiari riscontrati infestati da *Aethina tumida* dalla Autorità competente;



Considerato che, a seguito dell'effettuazione delle azioni di eradicazione deve essere garantita l'erogazione di indennizzi agli allevatori;

Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18 novembre 2014;

Si dispone

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di eradicazione nei confronti della infestazione da *Aethina tumida* negli apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento.

2. A seguito della conferma di infestazione da *Aethina tumida*, in una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di *Aethina tumida*.

Art. 2.

Indennizzi

1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell'ambito dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm..

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate con dispositivo del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5351

14A09715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2014.

Variatione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Specie	Codice Sian	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Soia	9289	INDIAN	Venturoli Sementi srl	All Seeds srl - Treviso

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A09725

DECRETO 1° dicembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;



Visto il proprio decreto con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricola indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnate ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Girasole

Codice Sian	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14008	X4337	Seeds 2000 - USA	Nuseed Europe - UK
11627	X4407	Seeds 2000 - USA	Nuseed Europe - UK

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A09718

DECRETO 1° dicembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Visto il proprio decreto con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricola indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;



Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnate ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Girasole

Codice Sian	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14072	MAY27CL909	May Agro Seed Co. – Bursa (TR)	May Agro Seed Co. – Sofia (BG)
14069	Reyna	May Agro Seed Co. – Bursa (TR)	May Agro Seed Co. – Sofia (BG).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A09726

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2014.

Iscrizione della denominazione «Pecorino Crotonese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1262/2014 della Commissione del 18 novembre 2014, la denominazione «Pecorino Crotonese» riferita alla categoria «Formaggi» è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1262/2014 del 18 novembre 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pecorino Crotonese», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO



ALLEGATO

Disciplinare di produzione D.O.P. «Pecorino Crotonese»**Art. 1.***Denominazione*

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Pecorino Crotonese» è un formaggio a pasta dura, semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora. La denominazione è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.*Zona di produzione*

La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio Pecorino Crotonese D.O.P. comprende:

Provincia di Crotone: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola Dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

Provincia di Catanzaro: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise;

Provincia di Cosenza: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola e San Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia.

Art. 3.*Caratteristiche del prodotto*

Il pecorino Crotonese presenta le seguenti caratteristiche:

Forma: cilindrica con facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso;

Peso: compreso tra kg 0,5 e kg 5,0. Per i formaggi sottoposti a stagionatura superiore ai sei mesi, la forma può raggiungere il peso di kg 10,0;

Dimensioni: variano in funzione del peso del pecorino.

Per un peso compreso tra kg 0,5 e kg 5,0 l'altezza dello scalzo varia da 6 a 15 cm, il diametro delle facce da 10 e 20 cm.

Per un peso superiore a kg 5,0 l'altezza dello scalzo varia da 15 a 20 cm, mentre il diametro delle facce da 20 a 30 cm;

Aspetto esterno: sulle forme sono evidenti i segni del canestro.

Grasso: Il contenuto in grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 40%;

Proteine: le proteine non devono essere inferiori al 25% (gr/100 gr parte edibile);

Umidità: non inferiore al 30% (gr/100 gr parte edibile);

Utilizzo: Il pecorino crotonese è usato come formaggio da tavola nelle varianti fresco, semiduro e stagionato, anche da grattugia.

Pecorino Crotonese Fresco.

Crosta di colore bianco o leggermente paglierino. Gusto deciso, morbido e leggermente acidulo con crosta sottile. Sono evidenti i tipici segni del canestro. La pasta è tenera, uniforme e cremosa di colore bianco latte, con rare occhiature.

Pecorino Crotonese Semiduro.

Crosta spessa di colore leggermente bruno. Gusto intenso e armonico, la pasta semidura è compatta con rare occhiature.

Pecorino Crotonese Stagionato.

A lunga stagionatura (oltre i sei mesi): crosta dura e bruna, può essere cappata (curata) con olio o morchia di oliva. Gusto intenso e deciso, dal leggerissimo retrogusto piccante. La pasta è di colore leggermente paglierino e presenta rare occhiature;

Caratteristiche organolettiche: al momento della degustazione, appena tagliata la forma, si avverte un odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo.

Art. 4.*Metodo di ottenimento*

La denominazione D.O.P. «Pecorino Crotonese» è riservata al formaggio prodotto con latte di pecora intero, proveniente da pecore allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Materie prime.

Latte: ovino intero crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.

Caglio: pasta di capretto.

È consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di sieri innesti-lattoinnesti naturali o esistenti nella zona di produzione.

Sale: (NaCl) salgemma.

Alimentazione del bestiame.

La razione di base annuale è costituita essenzialmente da foraggi provenienti dalla zona geografica. Il bestiame del quale si utilizza il latte è nutrito prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non fermentati coltivati nella zona medesima. È consentita l'integrazione con concentrati OGM FREE provenienti fuori della zona geografica, in particolare nelle giornate invernali quando le pecore non possono pascolare. La percentuale massima di complemento non può superare il 40% del totale nell'arco dell'anno. L'allevamento è semi-brado; il gregge è lasciato libero di pascolare per fare ritorno la sera nell'ovile, ma i capi sono sorvegliati, vaccinati e curati in caso di necessità. Le greggi sono al pascolo dal mese di settembre al mese di giugno.

Metodo di produzione.

La produzione del formaggio pecorino Crotonese è consentita tutto l'anno.

Il latte intero, proveniente da due a quattro mungiture giornaliere, destinato alla trasformazione, può essere utilizzato crudo o può essere sottoposto a termizzazione o pastorizzazione. Nel caso in cui il formaggio sia prodotto da latte intero crudo la trasformazione deve avvenire secondo la vigente normativa in materia.

Il latte intero crudo, termizzato o pastorizzato deve essere coagulato, per via presamica con aggiunta di caglio di pasta di capretto, ad una temperatura compresa tra i 36-38° C e per un tempo di 40-50 minuti.

È consentito lo sviluppo e l'utilizzo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di sieri innesti-lattoinnesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione.

Successivamente avviene la rottura della cagliata in modo da ridurre la stessa in granuli della dimensione di un chicco di riso.

Mantenendo in agitazione la massa, si sottopone la cagliata a cottura di 42 C°-44 C° per 5-6 minuti, quindi si lasciano sedimentare i granuli sul fondo della caldaia così da ottenere una massa compatta.

Nel caso di utilizzo di latte crudo, dopo la sedimentazione, la massa caseosa viene estratta in pezzi e trasferita nelle tipiche forme a canestro per la formatura.

Nel caso di utilizzo di latte termizzato o pastorizzato, dopo la sedimentazione, la massa caseosa viene fatta defluire insieme al siero grasso nelle tipiche forme a canestro per la formatura.



Al fine di favorire lo spurgo della quantità di siero in eccesso e conferire al formaggio la tipica forma a canestro, le forme, ottenute da latte crudo sono sottoposte a pressatura manuale o sovrapposte l'una sull'altra, mentre le forme, ottenute da latte termizzato o pastorizzato, sono sottoposte a stufatura a vapore per un periodo variabile di 120-240 minuti.

I canestri possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente.

Le forme così ottenute nei canestri vengono sottoposte a cottura, attraverso immersione per qualche minuto in siero caldo a temperatura non superiore a 55° C, al fine di ottenere la perfetta compattazione dei grumi caseosi, l'ulteriore spurgo del siero e la formazione della crosta.

La salatura delle forme è effettuata sia a secco che in salamoia (soluzione di acqua e sale marino), i giorni sono variabili secondo le dimensioni delle forme. Nel primo caso il sale viene cosparso manualmente, nel secondo caso le forme vengono immerse in salamoie sature. Questa operazione permette di accelerare l'ulteriore spurgo del siero, contribuisce ad evitare la formazione di muffe sulla superficie del formaggio, accentuando il sapore dello stesso.

Il periodo di maturazione è variabile in funzione della tipologia di prodotto da ottenere.

Per il prodotto a pasta semidura la maturazione deve protrarsi per un periodo compreso tra i 60 giorni e i 90 giorni.

Per il prodotto stagionato la maturazione deve protrarsi oltre i 90 giorni.

La stagionatura deve avvenire in locali freschi e debolmente ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite.

Art. 5.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Gli allevamenti, i caseificatori e gli stagionatori sono iscritti in appositi registri, gestiti dall'organismo di controllo, e devono dichiarare tempestivamente le quantità prodotte.

Tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte ai relativi elenchi sono assoggettate al controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Ciascuna forma di Pecorino Crotonese D.O.P. riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia della sua individuazione in ogni fase del processo.

Art. 6.

Controlli

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. (CE) n. 1151/2012. Tale ente è l'organismo di controllo Bioagricert S.r.l., via dei Macabracca n. 8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), tel. 051/562158, fax 051/564294, e-mail: info@bioagricert.org, sito web: www.bioagricert.org.

Art. 7

Legame con l'ambiente

Specificità della zona geografica.

La zona geografica di produzione è un'area omogenea sia dal punto di vista geografico che storico-culturale e coincide, sostanzialmente, con il territorio del Marchesato di Crotona, che sin dall'anno 1390 dell'era volgare identifica il territorio in questione.

L'area di produzione è caratterizzata dalle tipiche colline locali di argilla plioceniche del Crotonese e nella fascia montana confinante con la provincia di Crotona, che va dalla Sila Piccola alla Sila Grande.

Quest'area geografica è dal punto di vista fisico strettamente interconnessa, infatti gli altipiani silani sono in gran parte i pascoli naturali estivi per le greggi stanziate nelle colline comprese fra i monti in questione e il mar Jonio. Tale peculiare conformazione del territorio ha influenzato il clima locale, caratterizzato da inverni freddi ed estati calde, ma con escursioni termiche relativamente contenute, umidità costante e con un valore medio di umidità relativa pari al 58%.

Nell'area di produzione del pecorino crotonese sono presenti 398 allevamenti ovini con una consistenza totale di circa 49.000 capi, che hanno registrato un incremento del 4% circa negli ultimi dieci anni, in controtendenza rispetto al dato riferito all'Italia.

Il sistema di allevamento è il pascolo semibrado unito alla pratica della monticazione e della demonticazione. Nell'area di produzione vi è grande disponibilità di pascoli (la SAU utilizzata a pascolo e prati permanenti è superiore al 40% del totale), dove sono presenti famiglie di piante che sono considerate di scarso interesse zootecnico o, addirittura, infestanti, ma presenti in abbondanza nelle zone marginali che caratterizzano l'area di produzione. Il pascolo dell'area di produzione, è sufficientemente omogeneo.

La composizione floristica dei pascoli naturali è composta prevalentemente da essenze vegetali fresche, quali: loglio, trifoglio, cicoria, sulla, erba medica di ecotipi locali.

Nel territorio in questione il mestiere del Mastro Casaro è considerato prestigioso e testimonia un'antica tradizione documentata storicamente; l'utilizzo di manodopera familiare per la caseificazione, inoltre, ha consentito di mantenere costanti e inalterate le tecniche di caseificazione nel tempo. Il saper fare del casaro costituisce un importante elemento di specificità; il processo di produzione è infatti manuale. È determinante l'esperienza del casaro nell'individuare il giusto punto di coagulazione del latte prima di procedere con la rottura della cagliata con un attrezzo locale, il miscu, al fine di ridurre la cagliata in granuli della dimensione di un chicco di riso. Tale attrezzo, per la sua conformazione, esercita una rottura energica, in grado di liberare molto grasso, tanto che il siero residuo dall'aspetto lattiginoso, e chiamato localmente lacciata, è indicatore di una corretta lavorazione della pasta. Importante nel processo produttivo è la frugatura e la pressatura manuale della pasta dopo la messa in forma nei canestri; le forme dopo essere state frugate, rivoltate e pressate nei canestri sono immerse nella lacciata. Si lascia acidificare il formaggio per uno o più giorni per poi avviare la fase stagionatura. Durante la stagionatura sulla sua superficie si sviluppano alcune muffe caratteristiche, che il casaro monitora e deve saper riconoscere al fine di selezionare forme correttamente lavorate da quelle difettose e da scartare. Il know how e l'esperienza del casaro si manifesta anche nella determinazione del periodo più idoneo per rivoltare le forme, spazzolarle o lavarle e capparle con olio di oliva o con morchia di olio d'oliva.

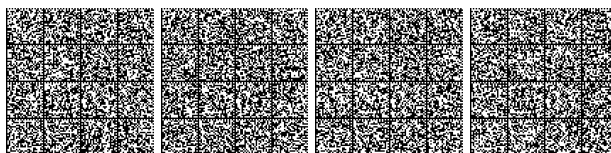
Specificità del prodotto.

Il Pecorino crotonese è caratterizzato da:

odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo, senza una specifica dominanza o, al massimo, con una leggera dominanza del sentore di pecora;

pasta compatta con rare occhiature; in bocca si avverte una consistenza scarsamente elastica e i granuli della struttura si sciolgono dopo un'accurata masticazione. Si avverte la presenza di grasso, ma non la sensazione di burrosità. Per effetto della masticazione e del calore corporeo si ha la medesima sensazione aromatica percepita al momento del taglio, ma in forma più completa e marcata, soprattutto durante la deglutizione. In questa fase l'aroma tipico avvolge il palato con un sapore piacevole e persistente;

segni evidenti del canestro sulla forma.



Legame con la zona geografica, la qualità e le caratteristiche del prodotto.

La peculiarità del sistema di allevamento, semibrado, fa sì che il bestiame sia alimentato in prevalenza con flora selvatica dell'area di riferimento. Gli aromi caratteristici del pecorino crotonese dipendono da determinati componenti, quali terpeni e sesquiterpeni, presenti in quantità apprezzabile solo in alcune famiglie di piante, quali graminacee, crucifere, ombrellifere, composite e altre assunte durante il pascolo dalle pecore. Nelle colture foraggere, invece, tali composti sono presenti in bassa o bassissima percentuale. La presenza di tali composti aromatici, legati a queste famiglie di piante, identifica l'area in cui gli animali hanno pascolato, quindi la microflora selvatica influisce sulle caratteristiche organolettiche finali del Pecorino Crotonese. Inoltre, la tradizionale pratica della monticazione tutela gli ovini da stress ambientali e nutrizionali durante la calura estiva, preservando le caratteristiche nutrizionali e aromatiche del latte.

Il clima del territorio è determinante sulla stagionatura e contribuisce a conferire la struttura tipica al Pecorino Crotonese. Il grado di umidità caratteristico dell'area ha contribuito nei secoli a definire le tecniche di stagionatura e costituisce un'importante risorsa ambientale per la stagionatura del formaggio. Una corretta stagionatura del prodotto richiede un livello di umidità né troppo elevato, che rischierebbe di non asciugare completamente il formaggio, né eccessivamente variabile, per garantire l'omogeneità delle condizioni durante tutto l'arco del periodo di stagionatura. I livelli di umidità generalmente costanti fanno sì che la stagionatura del pecorino crotonese proceda gradualmente, conferendo in tal modo la struttura fisica caratteristica del prodotto, come ad esempio la compattezza e l'assenza di occhiature nella pasta.

Il legame indissolubile con le risorse umane del territorio determinato dalla tecnica di caseificazione, derivante dalla tradizione secolare locale dei mastri caporali/casari, ha consentito di mantenere inalterata la rinomanza crotonese nella trasformazione del latte. Il fatto che la mano d'opera impiegata sia di provenienza quasi esclusivamente familiare, oltre a garantire la continuità nella tradizione, testimonia l'alta specializzazione e artigianalità del sistema produttivo, che rimane inevitabilmente legato a risorse umane non reperibili in altri contesti locali. Le competenze specialistiche risultano particolarmente importanti laddove si può riscontrare l'intervento della manualità: dalla cagliatura, alle operazioni di formatura, fino alle operazioni di cura e controllo del formaggio durante la stagionatura.

L'impiego di sieri innesti-lattoinnesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione, crea un importante legame microbiologico con l'area di produzione. Il siero innesto che deriva dal latte locale garantisce l'apporto di batteri lattici tipici della zona di origine e, quindi, contribuisce a definire le specificità del prodotto.

Il Pecorino Crotonese è un formaggio che rappresenta un elemento costitutivo dello spazio rurale identificato con l'area di produzione: le sue testimonianze sono molto antiche, già antecedenti il medioevo, e documenti comprovanti l'esportazione risalgono già al XVI secolo. Durante il Vicereame Austriaco (1707-1734) si assiste ad una massiccia esportazione di formaggio e all'inizio del gennaio 1712 a Napoli il reverendo Giacinto Tassone di Cutro, vende al mercante napoletano Aniello Montagna «200 cantara di formaggio Cotrone della presente stagione del corrente anno, non gonfio, ne tarlato, ne sboccato o serchiato». Anche nei recenti ultimi 25 anni il nome è utilizzato con continuità nelle etichette commerciali e da un'organizzazione di allevatori locali, si registrano inoltre numerosi tentativi di imitazione da parte di produttori di areali extraregionali.

Art. 8.

Etichettatura

Il Pecorino Crotonese D.O.P. è commercializzato intero e porzionato nel rispetto della normativa vigente.

L'etichetta posta sulle forme di formaggio «Pecorino Crotonese» reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

il logotipo del Pecorino Crotonese, seguito dalla menzione Denominazione di origine protetta o dall'acronimo D.O.P.;

i simboli dell'Unione ed eventualmente l'indicazione del regolamento comunitario;

la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice.

I caratteri con cui è indicata la dicitura «Pecorino Crotonese D.O.P.» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte, così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. Possono essere inseriti in etichette i marchi aziendali dei trasformatori e commercianti ma, con caratteri di dimensioni inferiori rispetto al logotipo della D.O.P.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» e il logo comunitario nella lingua del paese di destinazione.

Art. 9.

Logotipo

Il logotipo in oggetto, si pone come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche di un formaggio tipico di qualità legato al territorio di produzione e fortemente caratterizzato dalla presenza di latte di pecora.

Elementi distintivi del logotipo sono la stilizzazione della testa di un ovino, ricavata dalla lettera «C», l'occhio ovoidale caratteristico della specie animale degli ovini.

La testa dell'ovino è circonscritta da un'ellissi cui è sovrapposta una forma triangolare con base tondeggiante che rappresentano al contempo una forma di pecorino, da cui è stata estratta una fetta, ed una «Q» stilizzata, a sostegno del forte impegno a mantenere il prodotto «Pecorino Crotonese» come formaggio di Qualità.

Il logotipo del prodotto è costituito da due campi, sulla sinistra il logotipo grafico, sulla destra il logotipo lettering.

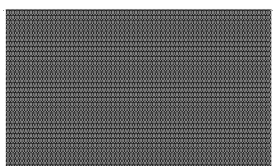
Sulla destra del logotipo grafico, disposta su due righe, vi è il logotipo lettering composto dalla dicitura «Pecorino Crotonese» realizzata da caratteri minuscoli. La parola pecorino avrà al posto del puntino sulla «i» uno piccolo spicchio di formaggio identico a quello vicino all'ellissi ma con la punta rivolta verso il basso anziché verso l'alto; la parola «Crotonese» sarà scritta con lo stesso lettering di testo e con la C che è la testa dell'ovino del logo grafico ruotata di 90° in senso antiorario.

Il logotipo deve essere impresso a fuoco o con timbri fustelle sulle forme di formaggio e il lettering impresso sullo scalzo secondo le medesime modalità.

I colori utilizzati sono: il nero, una tonalità d'oro ed un verde marone. Il logotipo può essere riprodotto anche in versione monocromatica. Di seguito sono definite le campionature di quadricromia, riproduzione in scala di grigio, inversione di colore negativo/positivo.

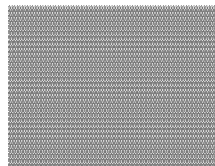


C=23 M=36 Y=69 k=62



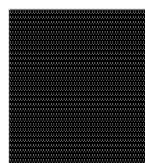
pantone 4485C

C=23 M=36 Y=69 K=12



pantone 465C

C=0 M=0 Y=0 k=100



pantone 426C



DECRETO 9 dicembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 20 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2011 (S.O. n. 6) con il quale al laboratorio APPA - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 dicembre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 ottobre 2014 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accREDITATO in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accREDITAMENTO è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l'ambiente - Provincia autonoma di Bolzano perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

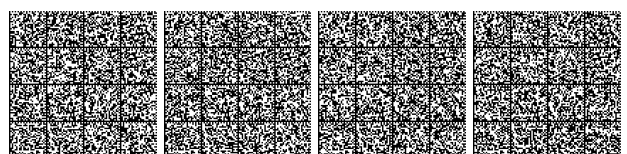
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 allegato I Met. B
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009 par 5.2
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009 par. 1-6
Acidità volatile (0,10-1 g/L)	SOP-D7-076 rev. 1 2014
Acido sorbico	LFGB, L 00.00-9:1984
Biossido di zolfo totale	OIV-MA-AS323-04A R2012 par. 2.2.4
Biossido di zolfo totale (25-250 mg/L)	SOP-D7-075 rev. 2 2014
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5
Metalli: Ferro, Magnesio, Rame, Zinco (Cu 0,025-2 mg/L; Fe 0,25-20 mg/L; Mg 5-100 mg/L; Zn 0,1-8 mg/L))	OIV-MA-AS322-13 R2013
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006 example 2
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 par 4.B
Zuccheri riduttori totali, espressi in fruttosio o glucosio (1-10 g/L)	SOP-D7-035 rev. 11 2014

14A09696

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 31628).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con nota n. 0051.05/12/2014.0015711 in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.



Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

Il direttore: REGGI

ALLEGATO A

PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub
FIRENZE	FIRENZE	Via Andrea del Castagno / Via Masaccio	NCF	80	399,852(bnc),853,854,855,856,857,858, 859,860,861,862,863,864,865,866,867, 868,869,870,871,872,873,874,875,876, 877,	
FIRENZE	FIRENZE	Via Andrea del Castagno / Via Masaccio		80	260	1,2,3,4,5,6,7,8 (graffata con particella 851)
FIRENZE	FIRENZE	Via Andrea del Castagno / Via Masaccio		80	851	1,2,3,4,5,6,7,8 (graffata con particella 260)

Note: Il locale al piano seminterrato del complesso immobiliare di Firenze, sotto il piazzale adibito a parcheggio nella corte interna, non risulta accatastato e perimetrato.

14A09762

DECRETO 16 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa. (Decreto n. 31851).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;



Visto l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Associazione Italiana della Croce Rossa, trasmesso con nota prot. n. 0085532/14 del 9 dicembre 2014, in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Associazione Italiana della Croce Rossa i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Associazione Italiana della Croce Rossa e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore: REGGI

ALLEGATO A

PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
Milano	Milano	Ex Sede Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana	Via Caradosso 9	NCT	385	52		Censiti come ente urbano
				NCT	385	53		
				NCF	385	52		
				NCF	385	53	701	Graffata part. 52



DECRETO 16 dicembre 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. (Decreto n. 31844).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con nota n. 0051.16/12/2014.0016070 in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

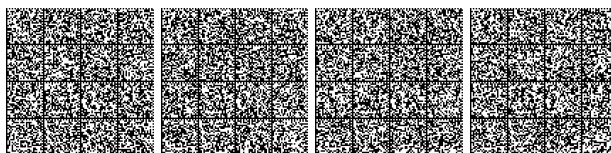
Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore: REGGI



ALLEGATO A

Provincia	Comune	Indirizzo	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub	Note
Torino	Torino	Corso Filippo Turati n. 19/7	NCT NCEU	1349 1349	47/p 47	595	In via di frazionamento

14A09765

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Asmaflu», «Claxon», «Ketalgesic», «Maxivanil» e «Trepidant».

Estratto determina V&A/2503 del 26 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Max Farma Srl (codice fiscale 01393930019) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: ASMAFLU.

Confezioni A.I.C. numeri:

034494017 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

034494029 - «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

034494031 - «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

Medicinale: CLAXON.

Confezioni A.I.C. numeri:

036642054 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml;

036642066 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml;

036642078 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone di polvere + fiala solvente 10 ml;

036642080 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g.

Medicinale: KETALGESIC.

Confezione A.I.C. n. 027366018 - 30 capsule 25 mg.

Medicinale: MAXIVANIL.

Confezioni A.I.C. numero:

034984017 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg;

034984029 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g;

034984031 - «250 mg capsule rigide» 4 capsule.

Medicinale: TREPIDAN.

Confezione A.I.C. n. 023894013 - «10 mg compresse» 30 compresse, alla società: Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655), con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09527

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lambdaxel».

Estratto determina V&A/2492 del 21 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma S.r.l. (codice fiscale 07227261000) con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni, 59, 00185 - Roma.

Medicinale: LAMBDA XEL

Confezione:

AIC n. 042880017 - «1 mg compressa rivestita con film» 28 compresse

AIC n. 042880029 - «1 mg compressa rivestita con film» 84 compresse alla società:

ISDIN S.R.L. (codice fiscale 06115640960) con sede legale e domicilio fiscale in viale Abruzzi, 3, 20131 - Milano.

Stampati

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09528



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Deca Durabolin», «Gracial» e «Sustanon».

Estratto determina V&A/2493 del 21 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società N.V. ORGANON con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6, 5349 AB - OSS - Paesi Bassi (Olanda).

Medicinale: DECA DURABOLIN

Confezione: AIC n. 017712011 - "25 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 fiala da 1 ml

Medicinale: GRACIAL

Confezione:

AIC n. 032338016 - "compresse" 1 blister da 22 compresse

AIC n. 032338028 - "compresse" 3 blister da 22 compresse

AIC n. 032338030 - "compresse" 6 blisters 22 compresse

Medicinale: SUSTANON

Confezione: AIC n. 016094017 - "250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 fiala da 1 ml

alla società:

Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

Stampati

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Fosfato Biemmesfarma».

Estratto determina V&A/2494 del 21 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharma 30 S.r.l. (codice fiscale 03869620280), con sede legale e domicilio fiscale in via Bernardi n. 1 - 35030 Rubano (Padova).

Medicinale: SODIO FOSFATO PHARMA TRENTA.

Confezione A.I.C. n. 030489013 - «adulti 16%/6% soluzione retale» 1 flacone 120 ml,

alla società: Biemmesfarma di Marcello Montis e Marcello Bartolini Società in nome collettivo (codice fiscale 04883810485), con sede legale e domicilio fiscale in via Leopoldo Galeotti n. 24 - 50136 Firenze.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Sodio Fosfato Biemmesfarma».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09530

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Atorvastatina Tecnigen» e «Risedronato Tecnigen».

Estratto determina V&A/2495 del 21 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Premium Pharma S.L., con sede legale e domicilio in Avda De Bruselas, 13, 3° D.Ed.America, Poligono Arroyo De La Vega, 28108 - Alcobendas - Madrid-Spagna (Spagna).

Medicinale: ATORVASTATINA TECNIGEN.

Confezioni A.I.C. numero:

042949014 - «10 mg compressa rivestita con film» 10 compresse;

042949026 - «10 mg compressa rivestita con film» 30 compresse;

042949038 - «20 mg compressa rivestita con film» 10 compresse;

042949040 - «20 mg compressa rivestita con film» 30 compresse;

042949053 - «40 mg compressa rivestita con film» 30 compresse.

Medicinale: RISEDRONATO PREMIUM PHARMA.

Confezione A.I.C. n. 042788012 - «35 mg compressa rivestita con film» 4 compresse,

alla società: Tecnigen S.r.l. (codice fiscale 08327600964), con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Con variazione della denominazione del medicinale: «Risedronato Premium Pharma» a «Risedronato Tecnigen».

Stampati

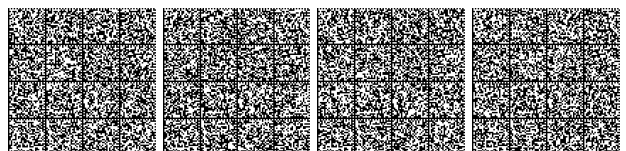
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09531



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Urofos» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 381/2014 del 18 novembre 2014

Medicinale: UROFOS.

Confezioni:

038556 015 - 3 g granulato per soluzione orale - 1 bustina;

038556 027 - 3 g granulato per soluzione orale - 2 bustine.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico-Farmaceutica S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 21 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1532 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09532

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Pensa» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 380/2014 del 18 novembre 2014

Medicinale: CIPROFLOXACINA PENZA.

Confezioni:

037292 012 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/alluminio;

037292 024 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/alluminio;

037292 036 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/alluminio.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 12 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono approvate altresì le variazioni N1B/2014/1665, N1B/2013/3069 e N1B/2013/2534 relative all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09533

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Niuliva» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 379/2014 del 17 novembre 2014

Medicinale: NIULIVA.

Confezioni:

038445 019 «250 u.i./ml soluzione per infusione» 1 siringa di vetro da 2,4 ml;

038445 021 «250 u.i./ml soluzione per infusione» 1 siringa di vetro da 4 ml;

038445 033 «250 u.i./ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 20 ml;

038445 045 «250 u.i./ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 40 ml.

Titolare AIC: Istituto Grifols S.A.

Procedura mutuo riconoscimento ES/H/0139/001/R/001.

Con scadenza il 23 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.



Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09534

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vigamox» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 378/2014 del 17 novembre 2014

Medicinale: VIGAMOX.

Confezioni: 039559 012 «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: ALCON ITALIA S.P.A.

Procedura

Mutuo Riconoscimento DE/H/1588/001/R/001

con scadenza il 31 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09535

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropivacaina Molteni» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 377/2014 del 17 novembre 2014

Medicinale ROPIVACAINA MOLTENI.

Confezioni:

038920 017 «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche pp da 100 ml;

038920 029 «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche pp da 200 ml;

038920 031 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale pp da 10 ml;

038920 043 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale pp da 20 ml;

038920 056 «7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale pp da 10 ml;

038920 068 «7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale pp da 20 ml;

038920 070 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale pp da 10 ml;

038920 082 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale pp da 20 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1272/001-004/R/001

con scadenza il 31 maggio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09536

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ubilite» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 376/2014 del 12 novembre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento DE/H/0350/001/R/002 del medicinale UBILITE con conseguente modifica stampati.

Medicinale: UBILITE.



Confezione: 039065014 «40 mg/ml + 2,5 mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce in vetro da 1,7 ml.

Titolare A.I.C.: 3M Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0350/001/R/002, con scadenza il 10 gennaio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09537

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Betaistina Mylan Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 371/2014 del 12 novembre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura mutuo riconoscimento CZ/H/0398/001-002/R/001 del medicinale BETAISTINA MYLAN GENERICS con conseguente modifica stampati.

Medicinale: BETAISTINA MYLAN GENERICS.

Codice A.I.C.: 038145.

Dosaggio/forma farmaceutica: «8 mg compresse»; «16 mg compresse».

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento CZ/H/0398/001-002/R/001, con scadenza il 15 novembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione

all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09538

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Metformina Mylan Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 368/2014 del 12 novembre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata NL/H/1571/001-004/R/001 del medicinale METFORMINA MYLAN GENERICS con conseguente modifica stampati.

Medicinale: METFORMINA MYLAN GENERICS.

Confezioni:

039846 011 «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039846 023 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039846 035 «500 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL;

039846 047 «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039846 050 «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

039846 062 «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

039846 074 «850 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039846 086 «850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039846 098 «850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL;

039846 100 «850 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039846 112 «850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

039846 124 «850 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

039846 136 «1.000 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039846 148 «1.000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039846 151 «1.000 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL;

039846 163 «1.000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039846 175 «1.000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

039846 187 «1.000 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.



Procedura decentrata NL/H/1571/001-004/R/001, con scadenza il 31 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/1571/001-004/IB/018/G - C1B/2013/3616, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09539

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pramigen» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 367/2014 del 12 novembre 2014

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata IT/H/0193/001-005/R/001 del medicinale PRAMIGEN con conseguente modifica stampati.

Medicinale: PRAMIGEN.

Confezioni:

039847 013 «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 025 «0,088 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 037 «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 049 «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 052 «0,18 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 064 «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 076 «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 088 «0,35 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 090 «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 102 «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 114 «0,7 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 126 «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 138 «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 140 «1,1 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039847 153 «1,1 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Procedura decentrata IT/H/0193/001-005/R/001, con scadenza il 27 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09540

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2014 è stata adottata la 2^a Edizione del Regolamento "Navigazione di aeromobili il cui certificato di navigabilità non è conforme al modello standard ICAO".

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta. Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Centrale Regolazione Tecnica, sita in viale Castro Pretorio 115, 00185 Roma, tel. 06445961 regolazione.tecnica@enac.gov.it

14A09697



Regolamento in materia di attestato alla formazione in materia di sicurezza (AFS).

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014 è stato abrogato il Regolamento in materia di Attestato alla Formazione in materia di Sicurezza (AFS).

Il provvedimento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

14A09698

Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014 sono state approvate le modifiche al Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Centrale Regolazione Tecnica, sita in viale Castro Pretorio 115, 00185 Roma, tel. 06445961 regolazione.tecnica@enac.gov.it

14A09699

Regolamento per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 18 novembre 2014 è stato abrogato il "Regolamento per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo".

Il provvedimento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it.

14A09700

Regolamento di affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 18 novembre 2014 è stato adottato il Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale".

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it.

14A09701

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si comunica, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Avviso Pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

1. Obiettivo.

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Destinatari.

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

3. Progetti ammessi a contributo.

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1) progetti di investimento;

2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi;

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi.

L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al punto 3, per l'anno 2014, è ripartito sui singoli Avvisi Regionali pubblicati sul portale dell'INAIL.

5. Ammontare del contributo.

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali.

A partire dal 3 marzo 2015, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

7. Pubblicità.

Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato sulla GURI al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.

Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell'Istituto nella sezione: «Incentivi per la sicurezza» all'indirizzo: www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html

8. Punti di contatto.

Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

14A09731

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Veracruz (Messico).

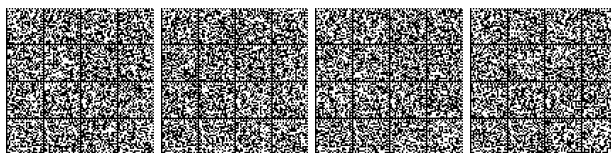
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Emilio Zilli Debernardi, Console onorario in Veracruz (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;



b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09691

Limitazione delle funzioni dei titolari del Vice Consolato onorario in Zarate (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luis Leopoldo Schifani Wolf, Vice Console onorario in Zarate (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

b) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09692

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Nouakchott (Mauritania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ahmed Baba Ould Azizi, Console Generale onorario in Nouakchott (Mauritania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Rabat degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Rabat delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Rabat della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla



veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata in Rabat, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Rabat;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09693

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Norimberga (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Guenther Kreuzer, Console onorario in Norimberga (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

b) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Norimberga;

c) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Norimberga della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Norimberga e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Norimberga dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Norimberga.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A09694

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Istanze di individuazione come associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 2014 l'istanza dell'associazione denominata Associazione Nazionale Guardie Ambientali, con sede in Casamassima (BA) via Pergole n. 12, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 2014 l'istanza dell'associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Caccia Sviluppo Territorio - C.S.T., con sede in Fermo via Donizetti n. 18, volta al riconoscimento previsto dall'ad. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 2014 l'istanza dell'associazione denominata "Studi Ornitologici Italia Meridionale - Onlus", con sede in San Giorgio a Cremano (NA) via Luca Giordano n. 12, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

14A09716

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Tri-Act» soluzione spot-on per cani di 2-5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-40 kg, 40-60 kg.

Estratto decreto n. 126 del 1° dicembre 2014

Procedura decentrata n. FR/V/0266/001-005/DC

Medicinale veterinario FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 2-5 Kg, 5-10 Kg, 10-20 Kg, 20-40 Kg, 40-60 Kg

Titolare A.I.C.: La società MERIAL ITALIA S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 16 — 20124 Milano;

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento MERIAL 4 Chemin du Calquet — 31300 Toulouse cedex — Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 2-5 Kg

- Scatola con 1 pipetta da 0,5 ml per cani da 2 a 5 Kg A.I.C. n. 104672011

- Scatola con 3 pipette da 0,5 ml per cani da 2 a 5 Kg A.I.C. n. 104672023

- Scatola con 6 pipette da 0,5 ml per cani da 2 a 5 Kg A.I.C. n. 104672035

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 5-10 Kg

- Scatola con 1 pipetta da 1 ml per cani da 5 a 10 Kg A.I.C. n. 104672047

- Scatola con 3 pipette da 1 ml per cani da 5 a 10 Kg A.I.C. n. 104672050

- Scatola con 6 pipette da 1 ml per cani da 5 a 10 Kg A.I.C. n. 104672062

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 10-20 Kg

- Scatola con 1 pipetta da 2 ml per cani da 10 a 20 Kg A.I.C. n. 104672074

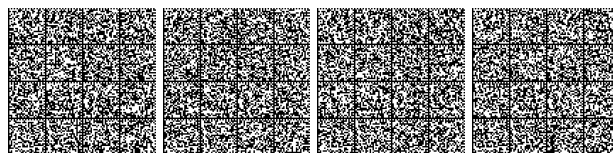
- Scatola con 3 pipette da 2 ml per cani da 10 a 20 Kg A.I.C. n. 104672086

- Scatola con 6 pipette da 2 ml per cani da 10 a 20 Kg A.I.C. n. 104672098

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 20-40 Kg

- Scatola con 1 pipetta da 4 ml per cani da 20 a 40 Kg A.I.C. n. 104672100

- Scatola con 3 pipette da 4 ml per cani da 20 a 40 Kg A.I.C. n. 104672112



- Scatola con 6 pipette da 4 ml per cani da 20 a 40 Kg A.I.C. n. 104672124

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 40-60 Kg

- Scatola con 1 pipetta da 6 ml per cani da 40 a 60 Kg A.I.C. n. 104672136

- Scatola con 3 pipette da 6 ml per cani da 40 a 60 Kg A.I.C. n. 104672148

- Scatola con 6 pipette da 6 ml per cani da 40 a 60 Kg A.I.C. n. 104672151

Composizione:

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 2-5 Kg

Ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 33,8 mg

Permetrina 252,4 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 5-10 Kg

Ogni pipetta da 1 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 67,6 mg

Permetrina 504,8 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 10-20 Kg

Ogni pipetta da 2 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 135,2 mg

Permetrina 1009,6 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 20-40 Kg

Ogni pipetta da 4 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 270,4 mg

Permetrina 2019,2 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 40-60 Kg

Ogni pipetta da 6 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 405,6 mg

Permetrina 3028,8 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani;

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l'attività repellente (anti-feeding) nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci *Ctenocephalides felis* e la prevenzione delle infestazioni da pulci *Ctenocephalides canis*. Il prodotto elimina le pulci *C. felis* presenti sull'animale entro 24 ore. Un trattamento previene successive infestazioni da pulci per 4 settimane. Il prodotto può essere usato come parte di un trattamento strategico per la dermatite allergica da pulce, ove sia stata precedentemente diagnosticata da un veterinario.

Il prodotto ha un'efficacia repellente nei confronti delle zecche (*Dermacentor reticulatus*) da 7 giorni e fino a 4 settimane dal trattamento. Tuttavia, singole zecche possono attaccarsi al cane e staccarsi nelle prime 24 ore dall'infestazione.

Il prodotto ha una efficacia acaricida immediata nei confronti di *Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus*, ma è possibile che non vengano eliminate tutte le zecche entro 48 ore dal trattamento se queste sono già presenti al momento dell'applicazione del prodotto.

Il prodotto possiede una efficacia acaricida nei confronti delle zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) persistente per 4 settimane.

Il prodotto possiede una efficacia repellente (anti-feeding) per 3 settimane nei confronti dei flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) e per 4 settimane nei confronti delle zanzare (*Culex pipiens*). Il prodotto ha una efficacia insetticida persistente per 3 settimane nei confronti dei flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*). Il prodotto repelle ed elimina le mosche cavalline (*Stomoxys calcitrans*) per cinque settimane.

Validità:

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 2-5 Kg

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

FRONTLINE TRI-ACT Soluzione spot-on per cani di 5-10 Kg, 10-20 Kg, 20-40 Kg, 40-60 Kg

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Tempi di attesa: Non pertinente;

Regime di dispensazione: La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A09705

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox PT 25, 25mg/ml», soluzione per uso in acqua di bevanda per polli da carne e tacchini.

Estratto decreto n. 124 del 1° dicembre 2014

Procedura decentrata n. AT/V/0012/001/DC

Medicinale veterinario BAYCOX PT 25, 25 mg/ml Soluzione per uso in acqua di bevanda per polli da carne e tacchini

Titolare A.I.C.: Società BAYER S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 — 20156 Milano;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324 D-24106 Kiel - Germany;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104650015

- Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 104650027

- Flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 104650039

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Toltrazuril 25 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli (broiler, pollastre, riproduttori), tacchini;

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della coccidiosi in polli e tacchini causata da infezioni da varie specie di *Eimeria*: Polli: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*.

Tacchini: *E. adenoides* e *E. meleagrimitis*.

Validità:

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

- dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

- dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Dopo un periodo di conservazione prolungato, la soluzione per uso in acqua di bevanda può presentare un cambio della colorazione da gialla a giallo-bruna che non compromette la qualità del medicinale;

Tempi di attesa:

Polli: carne e visceri: 16 giorni

Tacchini: carne e visceri: 16 giorni

Uso non autorizzato in pollame che produce uova per consumo umano.

Non usare in pollastre oltre la 15ª settimana di età;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A09706



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Provvedimento n. 961 del 1° dicembre 2014

Medicinali veterinari:

TERRAMICINA LONG ACTING 200 mg/ml A.I.C. n. 100088
ADVOVET 25 mg/ml A.I.C. n. 102194
ANTIROBE Capsule A.I.C. n. 102386
PAN-TERRAMICINA 30 mg/ml A.I.C. n. 100087
TERRAMICINA 100 92,7 mg/ml A.I.C. n. 100230
VIBRAVET Compresse A.I.C. n. 100105

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria 41 M 00192 Roma - codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto del provvedimento:

Variante tipo IA_{IN}, A.5.a: cambio nome sito di produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, il cambio nome del sito di produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

da: Pfizer PGM

a: FAREVA AMBOISE

L'indirizzo rimane invariato: Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09707

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% DOX-AL», 200g/kg polvere idrosolubile per uso in acqua da bere, per vitelli da latte, suini fino a sei mesi di età, polli da carne.

Oggetto: medicinale veterinario SULFADIMETOSSINA 20% DOX-AL, 200g/kg polvere idrosolubile per uso in acqua da bere per vitelli da latte, suini fino a 6 mesi di età, polli da carne.

Confezioni: AIC n. 103357012 - Sacco da 5 kg

Titolare: Dox-AL Italia S.p.a. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano

Modifica: Variazione C.I.4: Variazione collegata ad importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Eliminazione della limitazione di impiego nella specie suina: eliminazione della restrizione di impiego in suini fino a 6 (sei) mesi di età.

Si autorizza la modifica come di seguito descritte:

Eliminazione della restrizione di impiego in suini fino a 6 (sei) mesi di età.

Per effetto delle suddette variazioni i seguenti punti dell'RCP e i relativi punti degli altri stampati illustrativi devono essere modificati come segue:

RCP:

Punto 1: Sulfadimetossina 20% DOX-AL, 200g/kg polvere idrosolubile per uso in acqua da bere, per vitelli da latte, suini, polli da carne.

Punto 4.1: Specie di destinazione: Vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Punto 4.2: Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

Contro infezioni da germi sensibili ai sulfamidici. In particolare: [...].

Suini: *E. coli*, *Enterobacter* spp., enterococchi, *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp.

[...].

Punto 4.9: Posologia e via di somministrazione:

[...].

Suini: 300mg/kg di p.v., pari a 60mg di sulfadimetossina/kg di p.v.

[...].

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09708

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Curacef Duo, 50 mg/ml/ 150 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini».

Decreto n. 127 del 2 dicembre 2014

Procedura decentrata n. FR/V/0258/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario CURACEF DUO, 50 mg/ml/150 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini

Titolare A.I.C.:

VIRBAC 1ère Avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia;

Produttore responsabile rilascio lotti:

VIRBAC 1ère Avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia;

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

Flacone in vetro 50 ml A.I.C. n. 104619010

Flacone in vetro 100 ml A.I.C. n. 104619022

Flacone in vetro 250 ml A.I.C. n. 104619034

Flacone in PP 50 ml A.I.C. n. 104619046

Flacone in PP 100 ml A.I.C. n. 104619059

Flacone in PP 250 ml A.I.C. n. 104619061

Composizione:

Un ml contiene:

Principi attivi:

Ceftiofur (come cloridrato) 50.0 mg

Ketoprofene 150.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento della malattia respiratoria dei bovini (BRD) causata da *Mannheimia haemolytica* e *Pasteurella multocida* sensibili al ceftiofur e la riduzione della sintomatologia clinica associata ad infiammazione o piressia.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 8 giorni

Latte: zero ore

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A09709



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Axe-verar S.r.l.», in Verona.**

Con d.d. 4 dicembre 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Axe-verar S.r.l.», con sede legale in Verona (VE), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 04273630238, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al r.d. 22 aprile 1940, n. 531, con tassativa esclusione dell'attività di certificazione di conti e bilanci di cui al decreto legislativo n. 30 del 27 gennaio 2010.

14A09717**Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese.**

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m*) e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 17 novembre 2014 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina <http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/xbrl>

Tenuto conto dell'avviso pubblicato sul sito dell'Associazione XBRL, a decorrere dal 3 marzo 2015, l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

14A09727LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2014-GU1-294) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

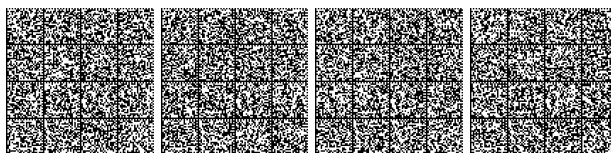
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 1 2 1 9 *

€ 1,00

